

]	Rep. N. 29	PROT. N. 447922 /R.U.
	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI	I MONOPOLI
	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE	E E FINANZA
	UFFICIO ACQUISTI E CONT	TRATTI
	CONTRATTO PER LA FORNITURA	SUL TERRITORIO
	ITALIANO DI N. 3 ANALIZZATORI TER	RMOGRAVIMETRICI
	ASSOCIATI A SPETTROMETRO	O FT-IR E
	GASCROMATOGRAFO CON DETECTOR	R DI MASSA, PER UN
	IMPORTO PARI A	€ 712.685,00
	(SETTEECENTODODICIMILASEICENTO	OTTANTACINQUE/
	00) AL NETTO DI I.V.A.	
	CIG: 99585707EF	
	REPUBBLICA ITALIAN	NA
]	L'anno duemilaventiquattro, il giorno cinque del m	mese di luglio in Roma, in
]	Piazza Mastai, n. 12, presso la sede dell'Ufficio A	Acquisti e contratti della
]	Direzione Amministrazione e Finanza dell'Agen	nzia delle Dogane e dei
]	Monopoli, innanzi a me Iannella Fortunato	
1	Ufficiale Rogante degli Uffici Centrali dell'Agen	nzia delle Dogane e dei
	Monopoli, giusto provvedimento di nomina	prot. n. 15047/RI del
	16/07/2018 del Direttore Centrale della Direzi	ione Amministrazione e
	Finanza dell'ADM, sono presenti i signori:	
	Dott. Cosimo Beatrice, nato	
	, Dirigente dell'Uff	ficio Acquisti e contratti
	della Direzione Amministrazione e Fin	•
	Dogane e dei Monopoli, domiciliato per l	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	



Addition belief booking a bet moved out	
quale interviene in rappresentanza della predetta Agenzia delle	
Dogane e dei Monopoli (in seguito indicata come "Agenzia"), con	
sede e domicilio fiscale in Roma, Piazza Mastai, n. 12, come da D.D.	
prot. n. 229790/RU del 2 luglio 2020, c.a.p. 00153, codice fiscale	
97210890584, partita IVA 06409601009;	
e	
Attilio Fabio Focarete, nato	
domiciliato per la carica come appresso,	
Legale Rappresentante della Società Perkinelmer Scientifica Italia	
Srl, con sede legale in Via Gioberti, n. 1 – 20123 Milano (MI), codice	
fiscale - partita IVA - numero di iscrizione nel registro delle imprese	
10453490962, e-mail cc.italy.aes@perkinelmer.com, PEC	
perkinelmer.aes@legalmail.it, (in seguito indicato come "Società");	
I signori sopra costituiti, dei quali sono certo dell'identità personale, della	
qualifica e dei poteri di firma,	
premesso che	
- con la determina prot. n. 321725/RU del 16 giugno 2023 è stata	
indetta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 61 del D.lgs. 18 aprile	
2016, n. 50, una gara mediante procedura telematica ristretta sopra	
soglia comunitaria per l'acquisizione – mediante n. 12 lotti funzionali	
- di n. 5 SPETTROMETRI FTIR (Lotto 1), n. 5 SPETTROMETRI	
UV-VIS (Lotto 2), n. 10 GASCROMATOGRAFI FID (Lotto 3), n.	
3 TERMOGRAVIMETRIE (Lotto 4), n. 1 IRMS (Lotto 5), n. 2	
SEQUENZIATORI PER LA GENETICA NGS (Lotto 6), n. 2	
PCR (Lotto 7), n. 2 GC-HRMS (Lotto 8), n. 4 UHPLC (Lotto 9), n.	



1 CROMATOGRAFO IONICO (Lotto 10), n. 3 UHPLC CON	
RIVELATORE DI MASSA AD ALTA RISOLUZIONE HRMS	
(Lotto 11) e n. 1 UHPLC CON RIVELATORE DI MASSA AD	
ALTA RISOLUZIONE UHRMS (Lotto 12);	
- la procedura di gara è stata gestita su piattaforma telematica ASP –	
CONSIP alla quale gli operatori interessati alla partecipazione si	
sono regolarmente iscritti;	
- all'esito della procedura di gara, per il lotto n. 4, l'offerta presentata	
dalla Società Perkinelmer Scientifica Italia Srl è risultata l'offerta	
economicamente più vantaggiosa secondo quanto indicato nel	
Disciplinare di Gara;	
- la predetta aggiudicazione è stata comunicata ai soggetti interessati a	
mezzo piattaforma;	
- a seguito delle verifiche effettuate con esito positivo,	
l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;	
- con determina prot. n. 277095/RU del 15 maggio 2024, pubblicata	
altresì sul sito dell'Agenzia, la fornitura del lotto n. 4 è stata	
aggiudicata alla Società Perkinelmer Scientifica Italia Srl per	
l'importo di € 712.685,00	
(settecentododicimilaseicentottantacinque/00) al netto di Iva;	
- è stata acquisita la documentazione propedeutica alla stipula del	
contratto richiesta alla pagina n. 41 del Disciplinare di Gara;	
- la Società dichiara di possedere l'organizzazione e le risorse umane e	
strumentali per fornire i servizi oggetto della presente procedura di	
gara;	



 - la Società ha prestato garanzia definitiva per l'adempimento degli	
 impegni contrattuali, mediante garanzia fidejussoria n. 2088401	
 emessa in data 21/5/2024 dal garante REVO Insurance S.p.A. per	
 l'importo di € 35.634,23	
(trentacinquemilaseicentotrentaquattro/23);	
- la Società dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal	
 Disciplinare di Gara, dal Capitolato Tecnico e dagli atti richiamati,	
 che formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto,	
 nonché da tutti i documenti di gara e dalle regole amministrative,	
 definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e	
 consente di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione	
 dello stesso;	
si conviene e stipula quanto segue:	
 ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI	
 Le premesse e tutti i documenti richiamati nel presente Contratto	
 costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, anche se non	
 materialmente allegati.	
 La Società dichiara di conoscerli e accettarli in ogni loro parte.	
ART. 2 – RISPETTO DELLE NORME	
La Società, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, è tenuta ad	
 osservare e ad adeguarsi - a sua cura e spesa - a tutte le vigenti norme di	
 legge, di regolamento e alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti	
 Autorità nel comparto economico interessato. La Società è tenuta, altresì,	
 nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, ad adeguarsi a tutte le	
 norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente atto	



1		
	nparto economico di riferimento. La Società in particolare è tenuta,	
a pena	di risoluzione del Contratto, al pieno rispetto delle leggi vigenti in	
materia	previdenziale, in materia antinfortunistica e di lavoro nei confronti	
dei proj	pri dipendenti.	
Resta o	comunque convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti	
dall'oss	ervanza delle norme e prescrizioni di cui sopra sono a esclusivo	
carico d	della Società, che non può, pertanto, avanzare pretese di compensi.	
Restance	o parimenti ad esclusivo carico della Società le conseguenze derivanti	
dall'eve	entuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.	
L'esecu	zione del Contratto è regolata, oltre che dalle clausole del medesimo,	
dalle p	previsioni di cui alla documentazione di gara, dalla normativa	
comuni	itaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici di forniture e	
servizi,	dalle norme del Codice civile e di contabilità generale dello Stato,	
dalle di	isposizioni normative concernenti l'oggetto specifico del presente	
Contrat	tto.	
	ART. 3 - OGGETTO	
La Soci	ietà si obbliga a fornire per il corrispettivo di cui al successivo art. 6,	
n. 3 a	nalizzatori termogravimetrici associati a spettrometro FT-IR e	
gascron	natografo con detector di massa, aventi le caratteristiche anche	
migliora	ative di cui alla relazione tecnica presentata in sede di offerta – che	
costitui	sce parte integrante del presente Contratto - da destinare ai	
Laborat	tori Chimici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come meglio	
specific	cati al successivo art. 4.	
I sudde	etti dovranno essere completi e composti secondo le caratteristiche	
tecniche	e specificate nel Capitolato Tecnico e nella relazione tecnica allegata	



 alla documentazione di gara, che costituiscono parte integrante del presente	
 contratto.	
 La fornitura comprende la consegna, l'installazione, la messa in servizio,	
 l'assistenza e la manutenzione preventiva, il training e la garanzia full-risk	
 sulle parti sia hardware che software.	
 La Società si impegna a che la fornitura sia completa di tutti i materiali,	
 anche non nominati, necessari allo start-up della strumentazione.	
 Le attrezzature saranno trasportate, installate e collaudate con spese a carico	
del fornitore.	
La prestazione comprende ogni spesa di trasporto, di imballo ed ogni altra	
 spesa accessoria, anche se non espressamente prevista nel presente	
 Contratto, comunque relativa e pertinente all'effettuazione della fornitura.	
 Tutte le specifiche dichiarate in sede di offerta dovranno essere stabilmente	
 riproducibili, in routine, sulla strumentazione installata in laboratorio,	
 verificate all'atto dell'installazione e collaudo, pena l'annullamento	
 dell'aggiudicazione.	
 La prestazione dovrà essere eseguita in conformità alle norme, condizioni e	
 prescrizioni tecniche e di sicurezza previste dalle norme vigenti.	
 La consegna, l'installazione e la verifica di conformità dei sopracitati n. 3	
 analizzatori termogravimetrici associati a spettrometro FT-IR e	
 gascromatografo con detector di massa nonché i corsi di formazione di cui	
 al successivo art. 5, dovranno essere effettuati presso le sedi dell'Agenzia	
 indicate nel successivo art. 4.	
La Società si impegna a tenere indenne l'Agenzia da qualunque danno o	
 nocumento connesso al trasporto delle apparecchiature.	



ART. 4 – LUOGO E TERMINE DI CONSEGNA.	
Per ciascun sito di installazione, la Società si obbliga a provvedere alla	
fornitura e quindi al trasporto, al facchinaggio e conferimento al piano,	
all'installazione e alla messa in esercizio delle apparecchiature di cui all'art.	
3 del presente Contratto entro e non oltre il termine di 180 (centottanta)	
giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del presente contratto, pena	
l'applicazione delle penali di cui all'art. 13.	
Il piano di consegna e installazione dei suddetti - previo accordo con il	
Direttore dell'Esecuzione Dott. Alessandro Terracciano (e-mail	
alessandro.terracciano@adm.gov.it) - dovrà essere comunicato da	
quest'ultimo, di concerto con il Responsabile unico del procedimento –	
Dott. Alessandro Proposito e-mail <u>alessandro.proposito@adm.gov.it</u> - ai	
referenti delle seguenti sedi di destinazione:	
DT I-Lombardia – Laboratorio chimico, Via Marco Bruto, n. 14 –	
20138 Milano;	
DT VII - Sicilia – Laboratorio chimico, Via Teatro Massimo, n. 44 -	
95131 Catania.	
Direzione centrale – Ufficio Laboratori della Direzione Antifrode,	
Via Mario Carucci, n. 71 - 00143 Roma.	
ART. 5 – GARANZIA, MANUTENZIONE FULL RISK e	
TRAINING	
La Società garantisce le 3 apparecchiature fornite (analizzatori	
termogravimetrici associati a spettrometro FT-IR e gascromatografo con	
detector di massa) compresi la manodopera, i pezzi di ricambio, gli accessori	
e le informatizzazioni, per anni 2 (due) dall'esito positivo del collaudo,	



 durante i quali è garantita una manutenzione di tipo full risk su tutta la	
 componentistica degli analizzatori (analizzatore termogravimetrico,	
 periferiche ed interfacce, hardware e software, accessori, ecc.).	
 Il servizio di supporto e assistenza è fornito attraverso diversi canali:	
 telefono, e-mail e/o controllo remoto, presenza di uno specialista o tecnico	
 presso il Laboratorio interessato.	
 Per l'assistenza tecnica la Società è disponibile telefonicamente al numero	
 di telefono 800790758 oppure via e-mail all'indirizzo	
 servizioitalia.aes@perkinelmer.com. Il servizio di assistenza comprende:	
 Aggiornamenti software e relativa formazione del personale per le nuove	
 versioni;	
 Supporto telefonico: risposta immediata garantita da parte di personale	
 tecnico idoneo all'evasione della richiesta di informazioni, adeguato	
 supporto alla comprensione della problematica e sua immediata risoluzione	
 ove possibile attraverso interventi sullo strumento via remoto, concordati	
 ed autorizzati dall'Agenzia;	
 • Intervento presso il locale di installazione: nel caso in cui il supporto	
 telefonico di cui sopra non fosse risolutivo, con un tecnico specializzato;	
 • Intervento presso la sede di installazione: nel caso in cui la parte oggetto	
 dell'intervento debba essere riparata presso la sede dell'Ufficio.	
 Fornitura di 20 crogioli in ceramica e 4 crogioli in platino.	
 • Fornitura di vial da 2ml per autocampionatore GCMS Clarus 690 SQ8T	
 per ulteriori 200 campioni.	
 La Società garantisce una manutenzione correttiva che prevede chiamate	
illimitate per guasti, difetti di costruzione, danni accidentali,	



malfunzionamenti o qualsiasi altra causa, con sostituzione di tutte le parti,	
accessori e quant'altro componga il sistema nella configurazione fornita, che	
subiscano guasti di qualunque natura. Il tempo di intervento è al massimo	
di 3 (tre) giorni dalla richiesta. Il tempo di risoluzione è al massimo di 15	
 (quindici) giorni dalla richiesta di intervento. Trascorso tale termine, o	
 laddove risulti impossibile la riparazione, è fornita una nuova	
apparecchiatura in sostituzione per garantire la continuità del servizio e	
 senza ulteriori oneri per l'Agenzia.	
 Durante il periodo di garanzia, la Società assicura sul luogo (on site),	
 attraverso tecnici specializzati, qualificati ed abilitati dal produttore, i	
 necessari interventi di assistenza tecnica e, ove occorra, la fornitura di tutti	
 i materiali e le parti di ricambio originali e nuove di fabbrica, di consumo	
 e/o soggetti ad usura finalizzati al mantenimento e/o ripristino del corretto	
funzionamento delle apparecchiature, secondo la destinazione d'uso.	
 Qualora necessario o opportuno, la Società si farà carico della sostituzione	
delle apparecchiature non correttamente funzionanti, o di parti di esse.	
A seguito dell'installazione presso ciascuna delle sedi indicate nell'art. 4, la	
 Società si obbliga ad eseguire, entro 2 (due) mesi dalla messa in opera delle	
singole apparecchiature, un training della durata di 5 (cinque) giorni, in	
 ciascuna sede di destinazione da svolgersi nei locali messi a disposizione	
dall'Agenzia.	
La data utile per il training dovrà essere preventivamente concordata con i	
responsabili degli Uffici, che verranno comunicati a cura del RUP (Dott.	
 Alessandro Proposito, e-mail: alessandro.proposito@adm.gov.it).	
 La mancata prestazione dei corsi di formazione di cui sopra comporta la	



risoluzione ai sensi dell'art. 12 del presente Contratto.	
ART. 6 - CORRISPETTIVO	
Il corrispettivo (al netto dell'Iva) comprensivo della consegna,	
dell'installazione e della verifica di conformità di n. 3 analizzatori	
termogravimetrici associati a spettrometro FT-IR e gascromatografo con	
detector di massa nonché della garanzia, della manutenzione full risk e dei	
corsi di formazione di cui all'art. 5, di ogni spesa di trasporto ed ogni altra	
spesa accessoria, anche se non espressamente prevista nel presente	
Contratto, comunque relativa all'effettuazione della fornitura ed ogni altro	
onere a carico della Società è convenuto in € 712.685,00	
(settecentododicimilaseicentottantacinque/00) al netto di IVA.	
ART. 7 – GARANZIA DEFINITIVA	
La cauzione di cui alle premesse è svincolata a seguito dell'adempimento	
delle obbligazioni assunte, con le modalità di cui all'art. 103 del D.lgs.	
50/2016 e ss.mm.ii.	
L'ottanta per cento (80%) della suddetta garanzia è progressivamente	
svincolato in misura di un terzo (1/3) per ogni sistema installato, a seguito	
dell'esito positivo della verifica di conformità e dell'attestato di regolare	
esecuzione. Il restante venti per cento (20%) è svincolato al termine della	
durata dei servizi di cui all'art.5 del presente contratto, previo rilascio del	
certificato di regolare esecuzione definitivo.	
Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto	
disposto dal successivo art. 13, la stessa è reintegrata entro il termine di 10	
(dieci) giorni da quello in cui l'Agenzia comunicherà alla Società l'avvenuta	
riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, l'Agenzia	



avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 12, fatto salvo il	
 risarcimento del danno subito.	
 ART. 8 – VERIFICA DI CONFORMITA'	
 La fornitura, una volta installata, deve essere approntata per la verifica in	
 ciascuna sede di destinazione. La predetta verifica è effettuata presso la sede	
di installazione in data da concordarsi tra le parti, dal personale tecnico della	
 società fornitrice in contraddittorio con i funzionari tecnici dei Laboratori	
chimici delle Direzioni Territoriali dell'Agenzia delle Dogane e dei	
Monopoli, ove sono installati gli analizzatori termogravimetrici in oggetto,	
e di cui all'art. 4 del presente Contratto.	
L'esito positivo del collaudo costituisce condizione imprescindibile che	
 attesta senza riserve l'accettazione della fornitura da parte dell'Agenzia e	
 permette di regolare il rapporto contrattuale instaurato con il pagamento	
 della quota parte del corrispettivo pattuito per la mera fornitura dei n. 3	
analizzatori termogravimetrici associati a spettrometro FT-IR e	
 gascromatografo con detector di massa. L'esito positivo delle prove di	
 verifica dovrà risultare da idoneo verbale sottoscritto dai collaudatori che	
costituirà parte integrante del contratto anche se non materialmente	
 allegato.	
I vizi insanabili riscontrati nel corso delle prove di collaudo daranno luogo	
a risoluzione automatica del Contratto, senza che la Società possa	
 pretendere alcuna indennità a qualsiasi titolo e salvo il diritto al risarcimento	
dei danni subiti da parte dell'Agenzia.	
 Le verifiche di regolare esecuzione sono effettuate da ciascun referente,	
 dopo il collaudo delle apparecchiature, tramite compilazione del relativo	
	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR



 verbale e trasmissione dello stesso al Direttore dell'Esecuzione del	
Contratto (Dott. Alessandro Terracciano, e-mail:	
 alessandro.terracciano@adm.gov.it), avuto riguardo alle prescrizioni	
 contrattuali previste nel Capitolato.	
Nel caso in cui la fornitura dovesse risultare non corrispondente alle	
predette prescrizioni, l'Agenzia inoltra formale contestazione alla Società,	
 che è tenuta a sostituire a proprie spese quanto fornito in difformità.	
Le strumentazioni fornite dovranno rispondere a tutte le norme in materia	
di salute e sicurezza dei lavoratori e dovranno essere corredati di:	
manuali d'uso redatti in lingua italiana;	
certificazioni di conformità a norme europee sulla sicurezza e	
 certificazioni di qualità del produttore;	
licenze d'uso dei software applicativi dello strumento;	
certificati di validazione dei software.	
L'esito favorevole del collaudo equivale ad accettazione per ciascuna singola	
 fornitura.	
 ART. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO	
 Le fatture potranno essere emesse dopo la constatazione della regolare	
 esecuzione della fornitura di ciascun singolo strumento da parte del RUP	
(Dott. Alessandro Proposito, e-mail: alessandro.proposito@adm.gov.it) e	
 dovranno, obbligatoriamente, contenere in allegato l'attestazione di regolare	
 esecuzione. In mancanza di tale documento e delle ulteriori informazioni	
necessarie per il buon esito del pagamento (CIG, numero ordinativo di	
 fornitura, ecc), le fatture saranno disconosciute da parte dell'Agenzia.	
 In particolare, le fatture relative alla fornitura di ciascun singolo strumento	



	potranno essere emesse dopo la constatazione della regolare esecuzione	
	della stessa, a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità, come	
	previsto all'art. 8.	
	Le fatture relative ai servizi di cui all'art. 5 potranno essere emesse	
	semestralmente, previo rilascio della regolare esecuzione da parte del RUP.	
	La fattura come stabilito dall'art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n.	
	244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) e in attuazione del disposto di cui	
	all'art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, dovrà essere	
	trasmessa obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema	
	di Interscambio. Ai fini del buon esito del pagamento nella fattura	
	elettronica dovranno essere riportate le seguenti informazioni:	
	Codice univoco ufficio: EHD13P	
	Codice Identificativo Gara: 99585707EF	
	• Il numero di contratto: protocollo /RU e numero di repertorio prodotto	
	dal sistema sigma-oracle (se comunicato).	
	Ogni altra informazione contenuta nella e-mail di comunicazione di esito	
	positivo di ricezione.	
	L'Agenzia ai sensi dell'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 è soggetta al	
_	regime dello split payment.	
	Il pagamento sarà effettuato, a cura dell'Agenzia delle Dogane e dei	
	Monopoli, mediante bonifico sul conto corrente dedicato entro 30 (trenta)	
	giorni dalla ricezione della fattura.	
	ART. 10 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA' RELATIVI ALLA	
	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.	
	La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
-	24 cociem accurre tata su coordina di tracciacima dei macci imanziani di cui	



	all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.	
	Il conto dedicato, dichiarato dalla Società ai sensi del comma 7 della norma	
	suddetta, è il seguente:	
	• IBAN:	
	I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:	
	•	
	•	
	•	
	Ogni eventuale variazione di tali dati verrà comunicata all'Agenzia, per	
	mezzo di posta elettronica certificata.	
	ART. 11 - SUBAPPALTO	
	La Società, conformemente a quanto dichiarato in Offerta, non intende	
	affidare in subappalto alcuna delle prestazioni oggetto del presente atto.	
	ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	È facoltà dell'Agenzia dichiarare la risoluzione di diritto del presente	
	contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del cod. civile:	
	1. in caso di 3 (tre) mancati interventi tecnici <i>on site</i> consecutivi entro 3 giorni	
	dalla richiesta di intervento;	
-	2. in caso di 3 (tre) mancate riparazioni consecutive entro 15 giorni dalla	
	richiesta di intervento;	
	3. in caso di inosservanza degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi	
	finanziari, così come previsto dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e di cui	
	all'art. 6;	
	4. qualora venga meno la cauzione per l'esecuzione del contratto;	
	5. in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza dei dati personali di	



 cui all'art. 17 e in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 23;	
 6. in caso di liquidazione della Società, di cessazione di attività, di	
 amministrazione straordinaria, oppure nel caso di fallimento o altra	
 procedura concorsuale ad essa equiparata;	
7. in caso di mancata erogazione dei corsi di formazione previsti dall'art. 5	
del presente Contratto.	
8. quando risulti accertato il mancato rispetto del divieto relativo alla	
cessione del contratto di cui all'art. 19 del presente Contratto;	
 9. in tutti gli altri casi di violazione degli obblighi relativi all'esecuzione della	
 fornitura in parola, così come disciplinati dalle disposizioni di leggi vigenti,	
 dai documenti di gara e dal presente contratto, anche se non richiamati nel	
 presente articolo.	
 In caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile alla Società,	
 l'Agenzia ha diritto al risarcimento del danno ed è legittimata a escutere la	
 garanzia definitiva.	
 In qualsiasi caso di risoluzione e/o di cessazione del rapporto, la Società	
 provvede a liberare entro 30 (trenta) giorni gli spazi eventualmente assegnati	
 da tutte le eventuali attrezzature utilizzate.	
 Il mancato rispetto di tale termine comporta l'addebito a carico della Società	
 di una penale di € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.	
 ART. 13 – PENALI	
 È prevista l'applicazione di penali nei seguenti casi:	
 - per ritardata consegna dal 180° – 240° giorno dopo la stipula del Contratto	
€ 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo per ogni apparecchiatura;	
- per mancata consegna nei successivi 60 giorni a partire dal 241° giorno	



ol	ltre all'applicazione delle ulteriori penali; in questo caso la Stazione	
A	ppaltante si riserva di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto - ai	
se	ensi dell'art. 1456 del Codice civile - nonché di procedere alla totale	
es	scussione della garanzia definitiva; oltre tale intervallo di tempo l'Agenzia	
pı	uò procedere alla risoluzione del Contratto stesso.	
L	'applicazione delle penali è sospesa nel caso in cui il ritardo nella consegna	
e	nella messa in opera dei prodotti siano conseguenti ad un mancato	
ac	deguamento degli spazi e dei locali nelle sedi dove i prodotti devono essere	
in	nstallati. In questo caso è obbligo dell'Agenzia comunicare alla Società il	
gi	iorno a partire dal quale è possibile, per la specifica sede destinataria delle	
ar	oparecchiature, la consegna e la messa in opera delle forniture.	
	prodotti difformi o danneggiati o che non hanno superato positivamente	
	collaudo sono riparati o sostituiti a cura e spese della Società entro 30	
	renta) giorni lavorativi dalla prima installazione. La mancata messa in	
,	anzione del prodotto entro tale intervallo di tempo comporta	
	applicazione di una penale pari al 2% del valore del bene sostituito.	
	Vel caso della manutenzione full-risk, qualora a seguito di richiesta di	
	ntervento la Società non ottemperi nei tempi previsti dall'art. 5 e non	
	ornisca una nuova apparecchiatura in sostituzione per garantire la	
	ontinuità del servizio, in assenza di oggettivi e documentabili impedimenti	
	imostrati dalla Società, l'Agenzia può procedere all'applicazione di una	
	enale nella misura di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, fatto	
	alvo l'eventuale risarcimento dei danni causati direttamente o	
	adirettamente dal mancato o dal ritardato intervento.	
	Vel caso in cui l'importo delle penali dovesse essere pari o superiore al 10%	
	to the man of the period delic period developed part o superiode at 1070	



	dell'importo del Contratto di fornitura l'Agenzia può procedere alla	
	risoluzione del Contratto stesso. In caso di inadempienze, oltre	
_	all'applicazione delle penali, la Società sarà obbligata al risarcimento dei	
	danni ulteriori subiti dall'Agenzia ai sensi dell'art. 1382 Codice civile, fatta	
	salva, comunque, la possibilità di risoluzione del Contratto per	
	inadempimento della Società e l'incameramento della cauzione.	
	Delle applicazioni delle eventuali penali e dei motivi che le hanno	
	determinate, l'Agenzia renderà tempestivamente informata la Società.	
	ART. 14 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	
	La Società si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi,	
	compresi quelli assicurativi e previdenziali, a ottemperare nei confronti del	
	proprio personale a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da	
	disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni	
	sociali, ivi inclusi i contratti collettivi di lavoro e gli atti amministrativi.	
	ART. 15 – RESPONSABILITA' CIVILE	
-	La Società è tenuta al risarcimento dei danni di qualunque genere - diretti e	
_	indiretti, derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di	
-	Leggi, Regolamenti, Circolari etc. o di prescrizioni impartite dall'Agenzia -	
	arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a immobili,	
	materiali, impianti, personale dell'Agenzia o a qualunque terzo, in	
	dipendenza o in occasione dell'esecuzione delle attività dovute, ovvero	
	dovuti a vizi dei beni venduti, manlevando espressamente l'Agenzia e i suoi	
	dipendenti da qualsiasi responsabilità e/o richiesta di danno.	
	La Società assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di	
	danni arrecati, eventualmente, alla Committente o a terzi, in dipendenza di	



1 1	
manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del	
presente Contratto.	
La Società cura, sotto la propria responsabilità, che le prestazioni oggetto	
del presente Contratto siano eseguite nel rispetto delle norme vigenti,	
nonché delle prescrizioni dettate dalle Autorità competenti, sollevando	
l'Agenzia da ogni responsabilità per il mancato rispetto di tali norme e	
prescrizioni.	
ART. 16 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA	
La validità ed efficacia del presente Contratto è subordinata all'integrale e	
assoluto rispetto da parte della Società della legislazione antimafia per	
l'intero periodo di durata del Contratto stesso.	
La Società si impegna a comunicare tempestivamente all'Agenzia ogni	
modificazione intervenuta nel proprio assetto societario o gestionale, nella	
struttura, negli organismi tecnici e amministrativi.	
L'Agenzia si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata	
del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia ai sensi del	
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.	
ART. 17 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA	
La Società si impegna, pena la risoluzione del presente Contratto, ai sensi	
dell'art. 12, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti	
dall'Agenzia, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del	
Contratto, notizie relative all'attività svolta dall'Agenzia, delle quali sia	
venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché	
a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note o	
elaborazioni di qualsiasi genere di atti cui sia eventualmente venuto in	
Ciaborazioni di quaisiasi genere di atti cui sia eventualinente venuto in	



possesso in ragione dell'incarico affidatogli con il Contratto.	
ART. 18 – TUTELA DEI DATI PERSONALI	
L'Agenzia e la Società si impegnano reciprocamente ad osservare la	
normativa a tutela dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo	
(UE) 2016/679 ("GDPR"), nonché del D.lgs. 196/2003, così come	
successivamente modificato dal D.lgs. 51/2018 e D.lgs. 101/2018 e ss.mm.,	
al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo sia	
necessario per l'esecuzione del presente contratto.	
In particolare, la Società:	
a) effettuerà esclusivamente le operazioni di trattamento sui dati concordate	
con l'Agenzia e strettamente necessarie per dare esecuzione al rapporto	
contrattuale;	
b) richiederà l'autorizzazione dell'Agenzia qualora, per lo svolgimento	
dell'attività oggetto del servizio, abbia bisogno di svolgere operazioni	
riguardanti dati personali diverse da quelle strettamente attinenti all'oggetto	
della prestazione contrattuale;	
c) osserverà gli obblighi contrattuali predisponendo ogni misura di sicurezza	
fisica, logica e organizzativa necessaria per garantire l'integrità, l'esattezza	
dei dati personali trattati e la liceità del trattamento, nonché per evitare rischi	
di:	
- distruzione, perdita o alterazione dei dati;	
- accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati;	
- uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati della raccolta;	
- uso non consentito dei dati utilizzati;	
d) rispetterà - nell'accedere ai locali dell'Agenzia - le istruzioni impartite dalla	



	stessa sia in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008), che di	
	tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), attenendosi alle	
	misure di sicurezza fisiche, logiche e organizzative predisposte	
	dall'Amministrazione aggiudicatrice;	
	e) a tal riguardo, non modificherà la collocazione delle strutture hardware e	
	di tutti i dispositivi elettronici nonché degli archivi cartacei presenti nei locali	
	in cui si eseguono le attività;	
	f) fornirà le proprie prestazioni, sempre per mezzo di personale tecnico	
	idoneo, di provata e adeguata capacità, opportunamente informato e istruito	
	per le operazioni di utilizzo dei dati descritte, ivi comprese le operazioni di	
	custodia dei dati e di presidio dei locali in cui sono conservati;	
	g) assicurerà l'osservanza dei regolamenti e delle esigenze dell'Agenzia da	
	parte dei propri dipendenti o collaboratori che presteranno la loro opera o	
	che avranno accesso ai locali dove verrà prestata qualsiasi attività prevista	
_	nel presente contratto ivi compreso il Codice di comportamento del	
	personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli adottato con	
	deliberazione n. 273286/RI del 14 maggio 2024 del Direttore dell'Agenzia;	
	h) non procederà alla comunicazione dei dati a terzi se non previa specifica	
	autorizzazione per iscritto dell'Amministrazione e nel rispetto delle	
	prescrizioni di legge;	
	i) avvertirà l'Agenzia di qualsiasi evento che a seguito dell'esecuzione della	
	prestazione contrattuale possa aver causato l'alterazione dei dati.	
	Per quanto concerne i rapporti diretti tra l'Agenzia e la Società, entrambe	
	rivestono la posizione di titolare e responsabile del trattamento.	
	interessato e di titolare del trattamento.	



In tali vesti le Par	rti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti	
dell'art. 13, Regola	amento UE 2016/679, che le informazioni raccolte presso	
l'interessato per d	are esecuzione al presente Contratto, saranno trattate con	
mezzi automatiz	zati o manuali e concernono dati il cui mancato	
conferimento im	porterebbe l'impossibilità di eseguire le prestazioni	
pattuite. Le info	rmazioni non saranno diffuse né trasferite a terzi. La	
comunicazione av	rà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di	
legge, nonché per	finalità fiscali e contabili.	
Ognuna delle part	i informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui agli artt.	
15-22 del Regola	amento UE 2016/679, tra cui quelli di cancellazione,	
	esso, rivolgendosi direttamente presso i domicili eletti nel	
presente Contratt	-	
ART. 19 – I	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	
È fatto divieto all	a Società di cedere il Contratto.	
	rvanza da parte della Società degli obblighi di cui sopra,	
	restando il diritto al risarcimento di ogni danno, avrà	
	re immediatamente il Contratto ai sensi dell'art. 12 e di	
Commissionare a	terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali.	
	ART. 20 – DOMICILIO LEGALE	
A tutti gli effetti o	del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il	
proprio domicilio	:	
- Perkinelme	er Scientifica Italia Srl - Via Gioberti n. 1, 20123 Milano	
(MI) ITAI	JA.	
Pec: perkinelmer.	aes@legalmail.it	
-		



	- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Amministrazione	
	e Finanza - Ufficio acquisti e contratti – Via Mario Carucci n. 71,	
-	00143 Roma (RM) ITALIA.	
	Pec: dir.amministrazionefinanza.acquisti@pec.adm.gov.it	
	ART. 21 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	
	Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero	
	delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla GU n. 20 del 25.01.2017	
	le spese di pubblicazione del Bando di Gara, sui quotidiani e sulla Gazzetta	
	Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull'aggiudicatario nella	
	misura di € 319,86 (trecentodiciannove/86) e dovranno essere rimborsate	
	dal predetto all'Agenzia entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.	
	L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente	
	beneficiario: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da versare a: Banca	
	d'Italia - Sede: Via Capo le Case, 45 - 00184 Roma CODICE IBAN:	
	IT43N0100003230000000000618 - ABI: 01000 - CAB: 03230 BIC/SWIFT:	
	BITAITRRXXX, con la seguente causale "Rimborso spese di	
	pubblicazione Gara comunitaria in ordine all'affidamento della fornitura di	
	n. 3 analizzatori termogravimetrici associati a spettrometro FT-IR e	
	gascromatografo con detector di massa – CIG 99585707EF".	
	ART. 22 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	
	Eventuali controversie che dovessero insorgere tra i contraenti, comprese	
	quelle di cui al D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni e	
	integrazioni, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario del foro	
	di Roma.	



ART. 23 - OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL D.P.R.	
16/04/2013 n. 62	
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013	
"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a	
norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" e dell'art. 1	
del Codice di comportamento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,	
adottato con deliberazione n. 273286/RI del 14 maggio 2024 del Direttore	
dell'Agenzia, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o	
collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del	
Contratto ai sensi dell'art. 12, al rispetto degli obblighi di condotta previsti	
dai sopracitati codici, che sono pubblicati sul sito istituzionale	
www.adm.gov.it sezione Home/L'Agenzia/Amministrazione	
trasparente/Disposizioni generali/Atti formali.	
Ai sensi del comma 16- <i>ter</i> dell'art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001,	
n. 165, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012,	
n. 190, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a	
qualsiasi titolo dichiarano di non aver concluso contratti di lavoro	
subordinato o autonomo anche a titolo gratuito e di non aver attribuito, nel	
triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, incarichi a	
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto	
dell'Agenzia, pena la nullità del Contratto.	
ART. 24 – RAPPRESENTANZA TECNICA	
La Società indica Attilio Fabio Focarete, quale proprio referente e	
responsabile per la fornitura al quale l'Agenzia comunicherà le eventuali	
modifiche da apportare all'oggetto della fornitura;	



 Posta Certificata: perkinelmer.aes@legalmail.it	
 Il Responsabile delle Fornitura dovrà per tutta la durata del contratto:	
 essere il referente unico;	
 • identificare ed implementare le azioni necessarie per garantire il rispetto	
 delle prestazioni richieste;	
 gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dall'Agenzia.	
 In caso di sostituzione del Responsabile della fornitura nel corso del	
 Contratto, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione,	
 inviando i riferimenti del Responsabile della fornitura preposto in	
 sostituzione.	
 ARTICOLO 25 – CONFLITTO DI INTERESSI	
 Con la sottoscrizione del presente Contratto, per patto espresso ed	
 essenziale, anche ai fini della legge n. 190/2012, la Società dichiara che nello	
 svolgimento delle relative attività non sussiste alcun conflitto di interessi,	
 impegnandosi a comunicare preventivamente e, comunque, con la massima	
tempestività l'eventuale insorgere di situazioni che possano porsi in	
 conflitto di interesse.	
 ******	
 La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per	
 gli effetti dell' art. 1341 Codice civile, tutte le clausole e condizioni di seguito	
 indicate:	
 - art. 1 valore delle premesse e degli allegati;	
 - art. 4 luogo e termine di consegna;	
	1



AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	
 - art. 6 corrispettivo;	
 - art. 7 garanzia definitiva;	
- art. 11 subappalto;	
- art. 12 risoluzione del contratto;	
 - art. 13 penali;	
 - art. 15 responsabilità civile;	
 - art. 16 disposizioni antimafia;	
 - art. 17 obbligo di riservatezza;	
 - art. 19 divieto di cessione del contratto;	
 - art. 22 risoluzione delle controversie.	
Per la Perkinelmer Scientifica Italia Srl	
Attilio Fabio Focarete	
Si allega il seguente documento:	
1. relazione tecnica per la fornitura n. 3 analizzatori termogravimetrici	
associati a spettrometro FT-IR e gascromatografo con detector di massa	
 prodotta in sede di offerta tecnica.	
 I comparenti mi chiedono di omettere la lettura dell'allegato, dichiarando di	
 averne conoscenza.	
 Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto, da me scritto, con	
strumentazione elettronica, sopra 25 (venticinque) pagine, da me letto ai	
 comparenti, i quali, da me interpellati, lo approvano e insieme a me lo	
sottoscrivono.	
Per l'Agenzia delle Dogane	
 Dott. Cosimo Beatrice	
 Per la Perkinelmer Scientifica Italia Srl	
 1 CI IA I CIMITETITEI SCIETIUTICA ITALIA SII	
	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e



 Attilio Fabio Focarete	
 L'Ufficiale Rogante	
Dott. Fortunato Iannella	
00	